

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 1992

Presidenza del Presidente MACCANICO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Ricostituzione e proroga dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni» (464), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori

(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE Pag. 2, 4, 5 e *passim*

CABRAS (DC), relatore alla Commissione ... 2, 4,
5 e *passim*

CALVI (PSI) 5, 7

D'AMELIO (DC) 6

PELLEGRINO (PDS) 6

RUFFINO (DC) Pag. 4, 5, 6 e *passim*

SPERONI (Lega Nord) 5, 7

TOSSI BRUTTI (PDS) 6, 7

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici» (624)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE 9

CALVI (PSI) 9

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni»

I lavori hanno inizio alle ore 17,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Ricostituzione e proroga dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni» (464), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori
(Discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ricostituzione e proroga dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni», d'iniziativa dei senatori Covi, Ferrara Salute, Riz, Speroni, Libertini, Rastrelli, Mazzola, Procacci, Covatta, Chiarante, Barbieri, Granelli, Compagna, Dujany, Martinazzoli, Maisano Grassi, Franza e Donato.

Prego il senatore Cabras di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CABRAS, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il disegno di legge n. 464 reca la firma dei rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari presenti nel Senato della Repubblica, salvo quello socialdemocratico, ma penso che ciò dipenda da una svista e non da qualche obiezione sostanziale. Con questo provvedimento si tende a ricostituire e a prorogare l'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, più nota come «Commissione stragi».

Desidero ricordare che nella passata legislatura la Commissione, costituita con legge 17 maggio 1988, n. 172, aveva come compito e obiettivo quello di indagare sui risultati della lotta al terrorismo in Italia. In particolare allora si pensava di inquisire sulle ultime propaggini e sugli ultimi fuochi del terrorismo nazionale, ma soprattutto sulle ragioni che avevano impedito fino a quel momento l'individuazione dei responsabili delle stragi; quindi si riferiva anche alla preparazione e alla risposta delle istituzioni nella fase preventiva, di accertamento e investigativa in relazione a questi gravissimi misfatti.

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni».

Un altro obiettivo era quello di integrare le conoscenze acquisite dalla precedente Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani e sull'uccisione dell'onorevole Aldo Moro. Infatti, negli anni intorno al 1988 si riaccese (ma ciò si verifica quasi periodicamente) una polemica intorno a quello che si sarebbe potuto fare e non era stato fatto e alla responsabilità di determinati livelli istituzionali, di alcuni apparati dello Stato per esempio, nella mancata individuazione della prigionia dell'onorevole Aldo Moro. Siccome su questi argomenti, sulle stragi come sulla vicenda che riguarda la prigionia e la morte dell'onorevole Moro, la sete di verità dell'opinione pubblica, come quella del Parlamento (che interpreta tale bisogno), non è mai stata appagata, la costituzione della Commissione ebbe anche allora un vasto consenso nel Parlamento.

Nella passata legislatura la Commissione si dovette poi occupare, nella sua attività pratica, di altri argomenti che in qualche modo assorbirono (anche a loro scapito) questi due oggetti di indagine (cioè le stragi e la prigionia e la morte dell'onorevole Moro), in quanto venne investita della vicenda di Ustica (in particolare dell'accertamento delle responsabilità di quel disastro) e successivamente delle deviazioni della organizzazione denominata Gladio.

Per quanto riguarda la vicenda di Ustica, la Commissione parlamentare di inchiesta, parallelamente alla lodevolissima attività dei magistrati inquirenti (in particolare dei nuovi magistrati inquirenti, che succedettero ai primi che erano apparsi un po' spaesati rispetto alla complessità della vicenda), operò, con grande distinzione - com'è doveroso - di compiti, di competenza e di ruoli, e ha dato un notevole contributo verso l'accertamento della verità e soprattutto ha tenuto viva l'attenzione su tale questione quando, come spesso accade nel nostro paese, essendo trascorso molto tempo, c'è la tentazione di irridere e soprattutto di coprire con veli non pietosi la verità (e quindi impedire l'accertamento). La stessa cosa si sta verificando in questi giorni, con le indecorose polemiche nei confronti dell'indagine del magistrato Cordova sulla connessione tra alcune logge massoniche (segrete e coperte) e l'attività mafiosa. C'è sempre qualcuno che sostiene che il tempo debba cancellare tutto. Per fortuna non è così e non deve essere così.

Oggi le acquisizioni che abbiamo conseguito dalle indagini della magistratura, dalle ammissioni dei periti, dal reperimento di altro materiale di documentazione ci dimostrano che il lavoro e le intenzioni della Commissione parlamentare, presieduta nella passata legislatura dal senatore Gualtieri, erano fondati.

Un eguale contributo è stato dato dalla Commissione in relazione ad un'altra vicenda che ha dato luogo a dibattiti e polemiche nell'ambito del Parlamento: mi riferisco alle deviazioni dell'organizzazione denominata Gladio. Anche in questo caso, in nome del patriottismo, si volevano coprire determinate responsabilità e affossare ogni necessità di accertamento. La Commissione ha avuto il merito di aver evitato queste che per noi sono vere e proprie deviazioni. Infatti, ogni volta che ci si allontana dal compito e dalla responsabilità dell'accertamento della verità si commettono deviazioni di carattere istituzionale.

In questo senso ritengo che la ricostituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sia completamente giustificata proprio da quegli oggetti e da quegli argomenti che vennero trascurati nella passata legislatura, che riguardano in particolare la vicenda delle stragi e la vicenda della prigionia dell'onorevole Aldo Moro e delle responsabilità dirette ed indirette attinenti a questi due fatti drammatici della vita nazionale. Non escludo, tuttavia, che la Commissione possa anche occuparsi di questioni non esaurite nella precedente legislatura (penso per esempio alla organizzazione denominata Gladio).

Per questo complesso di ragioni, ritengo che la 1^a Commissione permanente debba approvare sollecitamente il provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cabras per la sua esposizione. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Viene ricostituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, già prevista dalla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni.

Onorevoli colleghi, desidero fare una breve osservazione. L'articolo 1 richiama la legge 17 maggio 1988, n. 172. A mio avviso, sarebbe opportuno precisare che la Commissione viene ricostituita con le stesse finalità e gli stessi poteri previsti da quella legge.

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, pur ritenendo che tale precisazione sia assorbita nel richiamo fatto alla legge n. 172 del 1988, non ho alcuna obiezione all'integrazione che lei propone.

RUFFINO. Signor Presidente, condivido la sua osservazione anche perchè, a mio parere, le Commissioni d'inchiesta e di indagine cessano di svolgere le loro funzioni al termine della legislatura. Pertanto ritengo che il semplice richiamo alla legge 17 maggio 1988, n. 172, così come previsto nell'articolo 1, non sia del tutto sufficiente ad enucleare gli obiettivi, le finalità e tutte quelle norme che dovremo in qualche misura far rinascere e richiamare integralmente nel disegno di legge in discussione. Infatti, vi è la semplice indicazione di una ricostituzione generica della Commissione sul terrorismo, vi è una indicazione del termine ultimo entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori, cioè il 2 luglio 1995, vi è il richiamo al fatto che dovrà essere acquistata tutta la documentazione prodotta o raccolta dalla precedente Commissione d'inchiesta, ma non vi è alcuna norma che preveda la composizione della Commissione o le spese relative alla Commissione o che essa possa avvalersi della polizia giudiziaria, eccetera.

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Proprio per questi motivi viene richiamata integralmente la legge 17 maggio 1988, n. 172, dove, sia per quanto riguarda l'acquisizione di documenti relativi a procedimenti giudiziari, sia per quanto riguarda gli atti e le documentazioni e la loro divulgazione, quindi anche per quanto riguarda il segreto d'ufficio, sia per quanto riguarda i consulenti, eccetera, è tutto previsto: il richiamo è preciso.

Vorrei ricordare che abbiamo ricostituito la Commissione antimafia con un decreto che riguardava la normativa penale per la repressione dei delitti di mafia, dicendo soltanto che la Commissione, così com'era nella passata legislatura, veniva ricostituita con una sola modifica: l'aumento da 40 a 50 dei suoi membri, con una grave lesione della funzionalità della Commissione stessa (e ce ne stiamo accorgendo), perchè se è difficile far funzionare una Commissione di 40 membri, immaginiamoci una di 50.

Quindi io accetto il suggerimento del Presidente, però, rispetto ai rilievi del senatore Ruffino, devo dire che la legge 17 maggio 1988, n. 172, è molto precisa e, per quanto riguarda l'acquisizione dei documenti, questo mi sembra ovvio per qualsiasi Commissione che debba raccogliere quella eredità.

CALVI. Signor Presidente, vorrei suggerire una modifica anche all'articolo 2, dove si dice che la Commissione deve ultimare i suoi lavori entro la data del 2 luglio 1995. Costantemente le Commissioni d'inchiesta hanno durata triennale e allora sarebbe utile che i tre anni decorressero dalla data di entrata in vigore della legge, perchè già siamo al novembre 1992.

PRESIDENTE. Quindi, anzichè mettere una data certa, si dovrebbe dire: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo su questa modifica: mi sembra che non alteri l'equilibrio della legge.

SPERONI. Io volevo dichiararmi d'accordo con i dubbi sollevati dal Presidente e confermati dal senatore Ruffino, secondo cui è un po' troppo generico questo richiamo, tanto che si potrebbe addirittura pensare ad una ricostituzione della stessa Commissione. Sarebbe pertanto opportuno parlare di «poteri, limiti e modalità», in maniera tale da comprendere tutto. Infatti non è la stessa Commissione, ma è una Commissione nuova e per evitare una nuova normativa si fa riferimento a quella già esistente.

RUFFINO. Signor Presidente, faccio osservare fra l'altro che la dizione dell'articolo 1 recita espressamente: «Viene ricostituita la Commissione parlamentare d'inchiesta... già prevista dalla legge 17 maggio 1988, n. 172...», cioè il riferimento a quella legge è fatto *per incidens*, ma non è che si parli espressamente delle finalità, degli obiettivi, dei compiti, delle attribuzioni della Commissione d'inchiesta. È un'osservazione che faccio condividendo le perplessità del Presidente

e, secondo me, avendo la Commissione d'inchiesta del 1988 ultimato i propri lavori ed essendo terminata la legislatura, la Commissione stessa decade dai suoi poteri e dalle sue attribuzioni.

PRESIDENTE. La Commissione era costituita per legge e aveva una data precisa di scadenza, cioè il 2 luglio 1992.

RUFFINO. Esatto, poi abbiamo modificato il termine; però con la X legislatura, a mio avviso, quella Commissione ha concluso i propri lavori.

PELLEGRINO. Secondo me andrebbe detto che viene ricostituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo, secondo quanto è già previsto dalla legge 17 maggio 1988, n. 172.

TOSSI BRUTTI. No: l'intenzione dev'essere quella di ricostituire una Commissione con i poteri e le funzioni di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172.

PELLEGRINO. Ma quella Commissione non può essere ricostituita.

PRESIDENTE. Mi sembrava che fosse opportuno richiamare anche le finalità e i poteri previsti dalla legge.

CABRAS, relatore alla Commissione. Io ho accolto la sua proposta di emendamento, Presidente: se si tratta di quello, va bene.

D'AMELIO. Credo che si possa tagliare la testa al toro dicendo: «Viene ricostituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi». Punto; e poi aggiungere: «Detta Commissione ha gli stessi poteri previsti dalla legge 17 maggio 1988, n. 172».

CABRAS, relatore alla Commissione. Io preferisco la formulazione suggerita dal Presidente, che mi sembra più completa.

TOSSI BRUTTI. Magari cominciando con: «La Commissione...».

PRESIDENTE. Cioè: «La Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi è ricostituita con i poteri e le finalità di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172».

TOSSI BRUTTI. Io direi di aggiungere: «con la stessa composizione».

SPERONI. Non sono d'accordo, perchè con questa formulazione si confermerebbero anche i soggetti.

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Senatore Speroni, saranno i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati a scegliere i commissari tra gli attuali parlamentari.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, se adottiamo la formulazione che ho poc'anzi suggerito cade ogni equivoco.

CALVI. Si potrebbe dire che viene ricostituita la Commissione «ai sensi e per gli effetti della legge 17 maggio 1988, n. 172».

PRESIDENTE. Questo non è possibile, perchè la Commissione che faceva riferimento a quella legge è ormai decaduta.

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Ripeto che è più precisa la dizione suggerita dal Presidente.

CALVI. Quando si è ricostituita la Commissione parlamentare antimafia, noi abbiamo riportato nel decreto esattamente il testo dell'articolato della legge...

CABRAS, *relatore alla Commissione*. No, soltanto una parte.

CALVI. Insisto: abbiamo riportato l'intero articolato.

CABRAS, *relatore alla Commissione*. Le assicuro di no: l'abbiamo riportato soltanto in parte.

PRESIDENTE. Allora, ripeto la mia formulazione: «La Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, già prevista dalla legge 17 maggio 1988, n. 172, è ricostituita con le stesse finalità ed attribuzioni di cui alla legge richiamata».

RUFFINO. Direi: «con i poteri, le attribuzioni e le finalità di cui alla medesima legge».

SPERONI. Signor Presidente, aggiungerei «i limiti», come diceva la legge precedente.

TOSSI BRUTTI. Dicendo: «le attribuzioni» io non starei tanto a sottolineare i limiti. C'è il problema che dobbiamo anche fare un accenno a come si ricostituisce la Commissione, vale a dire che sarà formata con le stesse modalità previste dalla legge n. 172.

PRESIDENTE. Ma se noi richiamiamo integralmente la legge n. 172, mi pare implicito.

L'altra modifica è quella che proponeva il collega Calvi, relativa al termine di durata della Commissione.

Il senatore D'Amelio ha presentato il seguente emendamento tendente a sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi è ricostituita con i poteri e le finalità già previste dalla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni».

1.1

D'AMELIO

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro la data del 2 luglio 1995.

A questo articolo il senatore Calvi ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: «entro la data del 2 luglio 1995» con le altre: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. La Commissione costituita ai sensi della presente legge acquisirà tutta la documentazione prodotta o raccolta dalla precedente Commissione d'inchiesta.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Avverto che, in relazione agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così

modificato: «Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative, prosecuzione di interventi finanziari vari e norme in materia di servizi pubblici» (624)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 624.

CALVI. Signor Presidente, il Gruppo parlamentare che rappresento ha chiesto, d'accordo con il relatore, una pausa di riflessione e di aggiornamento in ordine alla ripresa della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, prendo atto della sua richiesta.

Pertanto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA

